

**Dichiarazione sostitutiva motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 445/2000)

**Oggetto:** Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'eventuale concessione del servizio di gestione del punto ristoro, vendita giornali e articoli di prima necessità ad uso dei pazienti, visitatori e personale dipendente presso il P.O di Gorizia.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

dell'operatore economico

\_\_\_\_\_ (Impresa individuale/Cooperativa/Consorzio/Ditta/RTI, ecc. )<sup>1</sup>

con sede legale in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

**e, limitatamente a quanto riguarda le dichiarazioni previste ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. i. in nome e per conto dei seguenti soggetti:<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>in caso di RTI/consorzi ordinari:

- **Se non ancora formalmente costituiti** allegare apposita dichiarazione di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle associate e dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; vedere art 48 D.Lgs.50/16.
- **Se formalmente già costituiti** allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell'atto costitutivo del consorzio.

<sup>2</sup>La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
- Tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati sopra dovranno procedere autonomamente a produrre le propri e autodichiarazioni.

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA (Indirizzo)	QUALIFICA e INCARICO SOCIETARIO

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 496 C.P.

### DICHIARA

in nome e per conto del suddetto operatore economico quanto segue:

- a) **l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;**
- b) che l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ASUGI nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;
- c) che l'operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ Registro delle Imprese dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ per l'esercizio dell'attività oggetto della presente gara;
- d) che (in caso di Cooperative) l'operatore economico è iscritto all'Albo regionale delle Cooperative Sociali di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ per l'esercizio dell'attività oggetto della presente gara;
- e) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico-finanziaria espressamente indicati nella Lettera di invito (art. 5);
- f) che nei confronti dell'operatore economico non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni) neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto medesimo, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- g) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l'offerta oggetto della presente gara in nome e per conto dell'operatore economico è il signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di:
- \_\_\_\_\_;
- procuratore (come da procura allegata);

- h) che Responsabile del servizio è il signor: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_
- i) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo nel rispetto di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che saranno da sostenere per assicurare il pieno espletamento del servizio alle condizioni previste dalla documentazione di gara;
- j) che l'offerta tiene conto degli oneri diretti relativi al personale impiegato, contributi, oneri differiti, spese generali, costi per la sicurezza, copertura assicurativa, e quant'altro richiesto per la gestione del servizio;
- k) di essere in possesso dei mezzi, delle attrezzature e delle autorizzazioni necessari e più idonei all'adempimento degli obblighi previsti dagli atti di gara e che gli stessi sono conformi alle norme previste in materia, alle norme antinfortunistiche e di igiene vigenti;
- l) di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l'ASUGI, a suo insindacabile giudizio, sospenda e/o non effettui l'esperimento della gara in oggetto, l'annuli o non proceda ad alcuna aggiudicazione, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso che nessuna delle offerte venga ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'ASUGI;
- m) di aver preso visione e accettare tutte le condizioni prescritte nel Capitolato speciale;
- n) di impegnarsi a presentare, entro 15 giorni dall'avvio del servizio, una garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- o) che la forma di costituzione della garanzia definitiva prescelta in caso di aggiudicazione del servizio è: \_\_\_\_\_;
- p) che l'operatore economico è in regola con quanto richiesto dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- q) di rendersi immediatamente disponibile ad effettuare il servizio richiesto e di garantire l'attivazione dello stesso al massimo entro quindici (15) giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione;
- r) che l'operatore economico ha attualmente n. dipendenti – soci lavoratori \_\_\_\_\_;
- s) che al personale dipendente è applicato il seguente C.C.N.L. \_\_\_\_\_;
- t) di applicare nei confronti del personale impiegato nell'appalto, dei lavoratori dipendenti, o soci lavoratori o altri lavoratori atipici, le condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento vigente durante tutto il periodo di affidamento del presente servizio;
- u) l'operatore economico corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l'Ufficio delle Imposte Dirette di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_;
- v) l'operatore economico corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l'Ufficio INPS di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Numero di matricola (iscrizione) \_\_\_\_\_;  
l'Ufficio INAIL di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Numero di matricola (iscrizione) \_\_\_\_\_;

- w) il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di \_\_\_\_\_;
- x) Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della L. 68/99 di \_\_\_\_\_;
- y) di prendere atto che il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.lgs. 231/2002 e s.i.m. ovvero entro 60 gg con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture;
- z) l'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti;

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data \_\_\_\_\_

Firma (\*) \_\_\_\_\_

**\*Allegata alla presente dichiarazione deve essere presentata fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore**

*Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 tab.B) D.P.R. 642/1972*

---

• **D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"**

**Art. 71, comma 1:**

*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.*

**Art. 76 commi 1, 2 e 3:**

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.*
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli n. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e n. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*

• **Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 possono essere utilizzate da:**

- a) cittadini italiani e dell'Unione Europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;*
- b) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia (limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero);*
- c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano ai sensi di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza;*
- d) al di fuori dei casi b) e c), le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.*

- **Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 non possono essere sostituiti da altro documento**: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

- **L. 3/2003: "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione"**:

- **Art. 15 (Modifiche al testo unico di cui al D.P.R. 445/2000): Capo II "Norme di semplificazione"**

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti aggiunte:

- a) "Art. 19-bis (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) – 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di un servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa";
- b) "Art. 77-bis (Applicazione di norme) – 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'art. 78".

- **D.lgs. 50/2016 – "Codice dei contratti pubblici"**

- **Art. 80. (Motivi di esclusione)**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale

mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora: (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;]

(lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.